



N. 21 del 30/05/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifiche al "Regolamento Comunale per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva per la gestione dei Rifiuti Urbani".

L'anno **Duemilaventitre** il giorno **Trenta** del mese di **Maggio** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di apposita convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **STRAORDINARIA**, seduta **PUBBLICA** e Convocata dal Presidente.

Presiede la seduta **PAOLA GUERZONI**.

Posto in discussione l'argomento in oggetto, risultano presenti:

Posizione	Nominativo	Carica	Presente
1	MARCO GUERZONI	Consigliere	Si
2	DANIELA TEBASTI	Consigliere	Si
3	MARCELLO GARDINI	Consigliere	Si
4	PAOLA GUERZONI	Sindaco	Si
5	LUISA ZACCARELLI	Consigliere	Si
6	DEBORAH BOZZOLI	Consigliere	Si
7	MARCO ARLETTI	Consigliere	Si
8	FRANCESCO LASAGNI	Consigliere	Si
9	SERENI FRANCESCA	Consigliere	Si
10	MARCO RUBBIANI	Consigliere	Si
11	VALERIA VANDELLI	Consigliere	No
12	ENEA COSTA	Consigliere	No
13	PAOLO LUGLI	Consigliere	Si
	Presenti N. 11	Assenti N. 2	

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 11

Partecipa il Segretario Dottoressa **ROCCHI MARCELLA VIENNA**, incaricato della redazione del verbale.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della presenza degli assessori esterni Messori Marcello e Petacchi Filippo;

Premesso che:

- la Legge 27 dicembre 2013 n° 147 ha istituito, a decorrere dal 01.01.2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1 comma 738 della Legge n° 160/2019 ha abolito a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- il comma 668 della succitata Legge ha previsto, per i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI, applicata e riscossa dal soggetto gestore affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; per il Comune di Campogalliano la tariffa corrispettiva rifiuti è applicata e riscossa da Aimag Spa;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 20.12.2022, immediatamente eseguibile, è stata istituita, con efficacia dal 1° gennaio 2023, la tariffa corrispettiva, che non costituisce entrata di natura tributaria per il Comune di Campogalliano, in luogo della tassa sui rifiuti (TARI) e contestualmente è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della Tariffa corrispettiva per la gestione dei Rifiuti Urbani, ai sensi dell'art. 1, c. 668 L. 147/2013;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare generale delle province e dei comuni in base al quale *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”*

Rilevato che si ritiene opportuno apportare al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva per la gestione dei Rifiuti Urbani diverse modifiche tenuto conto dei seguenti elementi:

- recepimento delle disposizioni contenute nella delibera ARERA n. 15/2022/R/rif di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani; in particolare con l'articolo 1 della medesima delibera si approva il “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF), ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono che si applica dal 1° gennaio 2023; lo stesso impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti; con l'articolo 3 della medesima deliberazione si disciplinano – con riferimento alle utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico – la documentazione da presentare e le modalità di presentazione della stessa;
- novità introdotte dalla Legge 118/2022 con particolare riferimento all'art. 14 ad oggetto “Servizi di gestione dei rifiuti” il quale con riferimento alle utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani prevede che la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni anziché cinque anni come precedentemente previsto;
- proposte migliorative sulla base dell'esperienza acquisita dal soggetto gestore nel periodo di applicazione della tariffa corrispettiva.

Presa visione del prospetto – allegato A alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale – nel quale, per le disposizioni oggetto di modifica, sono dettagliatamente indicati il testo nella versione da ultimo approvata con deliberazione consigliere n° 43/2022 e il testo come da proposta di modifica;

Visto altresì lo schema di Regolamento con le modifiche apportate allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (allegato B);

Delibera di CONSIGLIO nr. 21 del 30/05/2023

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



Richiamato l'articolo 53 ("Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni"), comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che stabilisce *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."*;

Presa visione dell'art. 3 comma 5-quinquies del Decreto Legge 30.12.2021 n° 228, convertito dalla Legge 15/2022 in base al quale *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione"*;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione da parte degli enti locali è stato differito al 31 maggio 2023;

Visto che, ai sensi dell' articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Terre d'Argine;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile Territoriale del Settore Servizi Finanziari;

Considerato che è stato acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239 del D.Lgs. n° 267/2000 come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Per tutto quanto esposto;

Udita la presentazione di Marcello Messori e Daniela Tebasti, assessori di riferimento, e gli interventi dei Consiglieri per i quali si fa integrale rinvio alla registrazione in atti, depositata all'Ufficio Segreteria e consultabile sul sito del Comune di Campogalliano, nell'apposita sezione dedicata;

Con votazione resa nei modi di legge, che ha dato il seguente risultato:

presenti votanti: 11

favorevoli: 9

contrari: 1 (Rubbiani)

astenuiti: 1 (Lugli)

DELIBERA

Delibera di CONSIGLIO nr. 21 del 30/05/2023

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



1. **di apportare** al vigente “Regolamento Comunale per l’applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani” le modifiche dettagliatamente indicate nel prospetto allegato alla presente deliberazione (allegato A) a formarne parte integrante e sostanziale;
2. **di approvare** il “Regolamento Comunale per l’applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani” nella stesura con le modifiche di cui al punto precedente che si allega alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (allegato B);
3. **di dare atto** dell’entrata in vigore delle modifiche regolamentari introdotte dal 1° gennaio 2023;
4. **di trasmettere** il presente atto ad Aimag Spa per quanto di competenza.

Successivamente, considerata l’urgenza descritta in premessa e la relativa motivazione esposta che qui si deve intendere integralmente richiamata, a seguito di apposita votazione, resa nei modi di legge, espressa in forma palese, che ha dato il seguente risultato:

presenti votanti: 11

favorevoli: 9

contrari: 1 (Rubbiani)

astenuiti: 1 (Lugli)

DELIBERA INOLTRE

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 al fine di adempiere ai conseguenti adempimenti.



Deliberazione nr. 000021 in data 30/05/2023

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco

PAOLA GUERZONI

IL Segretario Generale

ROCCHI MARCELLA VIENNA